

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 9 al 10 aprile 2021. (21A05079)

(GU n.208 del 31-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da

polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 nelle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Bari:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Castellana Grotte, Gioia del Colle, Grumo Appula, Toritto.

Barletta - Andria:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

Trani:

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio del Comune di Canosa Di Puglia.

Foggia:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Cerignola, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, Trinitapoli.

Lecce:

gelate dal 9 aprile 2021 al 10 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Guagnano, Salice Salentino.

Taranto:

gelate dall'8 aprile 2021 al 10 aprile 2021 ;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d),
nel territorio dei Comuni di Castellaneta, Ginosa, Grottaglie,
Massafra, Palagianello, Palagiano.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
la Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata
dall'8 al 9 aprile 2021. (21A05080)

(GU n.208 del 31-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e
da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo
Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli
eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le
provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle
risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento
della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006
n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n.
702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n.
702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al

Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Potenza e Matera.

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Potenza:

gelate dall'8 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Genzano di Lucania, Grumento Nova, Lavello, Marsico Nuovo, Melfi, Montemilone, Noepoli, Paterno, Senise, Tramutola e Venosa.

Matera:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Bernalda, Colobraro, Craco, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico e Tursi.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria dal 7 al 9 aprile 2021. (21A05081)

(GU n.208 del 31-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Cosenza, Crotone e Città metropolitana di Reggio di Calabria;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere
di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cosenza:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d)

e comma 3 nel territorio dei Comuni di Altomonte, Cassano allo Ionio, Corigliano-Rossano e Rocca Imperiale;

Crotone:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Ciro' e Melissa;

Citta' metropolitana di Reggio Calabria:

gelate dall'8 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d) nel territorio dei Comuni di Anoia, Candidoni, Cittanova Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Serrata e Taurianova.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05082)

(GU n.208 del 31-8-2021)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nelle Province di Cagliari, Medio Campidano, Olbia Tempio, Sassari, Carbonia Iglesias, Nuoro e Oristano;

Dato atto alla Regione Sardegna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Sardegna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere
di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per

i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cagliari:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Barrali, Decimomannu, Dolianova, Donori, Gesico, Maracalagonis, Monastir, Nuraminis, Ortacesus, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Sperate, Santadi, Senorbi', Sordiana, Sestu, Siliqua, Ussana e Villasor;

Medio Campidano:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Arbus, Barumini, Furtei, Gonnostramatzia, Las Plassas, Lunamatrona, Mogoro, Pabillonis, Pauli Arborei, San Nicolo' d'Arcidano, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna Terralba, Ussaramanna, Villacidro e Villanovaforru;

Olbia Tempio:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Arzachena, Berchidda, Calangianus, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Sant'Antonio di Gallura e Telti;

Sassari:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Alghero, Anela, Badesi, Benetutti, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bultei, Bulzi, Burgos, Laerru, Mores, Olmedo, Oschiri, Perfugas, Sassari, Sedini, Sorso, Tempio Pausania, Tissi, Trinita' d'Agultu e Vignola, Tula, Uri e Usini;

Carbonia Iglesias:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Iglesias, Narcao e Villa Massargia;

Nuoro:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Atzara, Bolotona, Dorgali, Galtelli', Irgoli, Laconi, Loculi, Lode', Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noneli, Nuoro, Oliena, Onifai, Orani, Orgosolo, Orune, Samugheo, Siniscola e Sorgono;

Oristano:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Assolo, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Marrubiu, Masullas, Nurachi, Pau, Paulilatino, Riola Sardo, San Vero Milis, Siapiccia, Simala, Simaxis, Tramatzia, Uras e Zeddiani.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli